

IN BREVE n. 43 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ONAOSI - ENGLISH WE CAN



E' iniziato lunedì 24 ottobre 2022 il primo approfondimento di lingua inglese previsto nel calendario formativo anni 2022/2023 del Collegio di Merito di Perugia.

Il corso della durata di 30 incontri si articola in n.15 svolti in presenza presso il Collegio della Sapienza ed è tenuto dal Prof. David Stewart Watson dell'Accademia Britannica di Perugia.

Il bagaglio culturale che i nostri ragazzi si stanno formando anche attraverso i diversi corsi di lingua straniera è

strategico per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro con opportunità che ormai tendono all'internazionalizzazione in maniera trasversale.

Il Collegio della Sapienza si è proposto di organizzare ulteriori percorsi di approfondimento della lingua e della cultura inglese.

INPS - OSSERVATORIO SU PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E BENEFICIARI: I DATI 2021

Sono stati pubblicati i **dati aggiornati al 31 dicembre 2021** dell'[Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano.](#)

L'Osservatorio prende in esame:

- prestazioni pensionistiche e beneficiari totali, riportando gli importi medi e le ripartizioni geografiche, le distribuzioni per classi di età e sesso dei pensionati;
- analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, focalizzando l'attenzione su cinque platee di beneficiari individuati in base al tipo di prestazione percepita: i pensionati di vecchiaia o anzianità/anticipata, i pensionati di invalidità previdenziale, i beneficiari di

pensioni ai superstiti, i beneficiari di prestazioni indennitarie, i beneficiari di prestazioni assistenziali.

Le **prestazioni del sistema pensionistico** italiano vigenti al 31 dicembre 2021 sono 22.758.797, per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 13.753 euro. Rispetto al 2020, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,2% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell'1,7%.

Circa due terzi (67,9%) dei beneficiari di prestazioni pensionistiche percepisce una sola prestazione, mentre circa un terzo (il 32,1%) ne percepisce due o più.

Riguardo alla distribuzione per **categoria delle pensioni**, le pensioni di tipo IVS (invalidità, vecchiaia e anzianità/anticipate, superstiti) sono il 77,9% del totale, di cui il 53,3% relativo alle pensioni di vecchiaia, il 4,4% a quelle di invalidità e il 20,2% a quelle ai superstiti; le prestazioni di tipo indennitario si attestano al 3%, mentre quelle di tipo assistenziale sono pari al 19,2% del totale.

Conclude la statistica un'appendice normativa sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano.

BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' NOVEMBRE 2022

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA la Posta di Nuovo Fisco Oggi **Domanda**

Sono un proprietario di un immobile ad uso abitativo. Vorrei affittare tale immobile ad una società (Srl) che svolgerà attività saltuaria di bed and breakfast. Posso pagare la cedolare secca?

Risponde Paolo Calderone

Per effetto di quanto disposto dall'[articolo 3](#) del decreto legislativo n. 23/2011, il regime della cedolare secca può essere applicato dalle persone fisiche solo per i contratti di locazione che hanno a oggetto immobili ad **uso abitativo** (di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) che vengono locati per **finalità abitative**.

Pertanto, per l'applicazione del regime di tassazione sostitutivo è necessario che siano presenti entrambe le condizioni seguenti:

- la locazione deve riguardare fabbricati censiti nel catasto nella tipologia "abitativa" (categoria catastale A, escluso A10) o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in tale categoria; restano esclusi quelli che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa
- l'immobile deve essere locato per finalità abitative, restando escluse le locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.

In sostanza, per valutare se è possibile accedere al regime della cedolare secca, occorre considerare anche l'attività esercitata dal locatario e l'utilizzo dell'immobile locato.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non è possibile optare per il regime della cedolare secca. Così come restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo ([circolare n. 26/2011](#)).

SECONDO BEBÈ, CHI PAGA? da EnpamPrevidenza settimanale a cura della Redazione

Domanda - *Se in specializzazione si dovessero avere due gravidanze e si sono terminati i 12 mesi di congedo retribuiti dall'università, per la seconda gravidanza chi paga?*

Risposta

Gentile Dottoressa,

se con una seconda gravidanza il periodo di congedo supera il limite pagato dall'università, interviene l'Enpam. Facendo un esempio, se con la prima gravidanza ha usufruito di 10 mesi di congedo pagati dall'Inps, per la seconda gravidanza avrà altri due mesi pagati dall'Inps e tre pagati dall'Enpam.

La Fondazione tra l'altro garantisce un periodo di otto mesi, al posto dei cinque canonici, nel caso in cui la specializzanda abbia un reddito complessivo (imponibile Irpef, quindi non conta la borsa di studio) che non supera gli 8.145 euro.

ENPAM APRE LE DOMANDE DI BONUS PER GLI SPECIALIZZANDI dal sito Enpam

Accogliendo una sollecitazione del proprio Osservatorio giovani, l'Enpam ha aperto oggi a tutti gli specializzandi la possibilità di chiedere i bonus da 200 euro e 150 euro.

L'Ente raccoglierà le domande con riserva in attesa di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro.

Il problema si è posto perché un decreto ministeriale stabilisce che chi, come gli specializzandi, è iscritto sia alla previdenza privata sia alla previdenza pubblica deve fare domanda esclusivamente all'Inps; l'Inps tuttavia ha fatto sapere che non accetterà le domande presentate dagli iscritti ai corsi di specializzazione medica poiché non appartengono alle categorie per le quali può farlo (gli specializzandi non sono né dottorandi, né assegnisti di ricerca né contribuenti alla gestione separata in qualità di co.co.co.).

L'Enpam invita i medici e gli odontoiatri specializzandi a fare al più presto domanda dei bonus nella loro area riservata su www.enpam.it in modo da avere un quadro il più possibile completo della situazione. Sempre con riserva, potranno fare richiesta anche gli specializzandi privi di partita iva.

I dati sulle domande ricevute verranno quindi trasmessi al ministero vigilante per ottenere il via libera all'eventuale pagamento.

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI NOVEMBRE 2022 da DplMo

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di novembre 2022**.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 2 novembre.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2021

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di novembre, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021.

Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà anche sul rateo di novembre.

Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2021 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.

Decreto Aiuti-bis

Anche sul rateo di novembre è stato messo in pagamento l'incremento del 2% del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento.

L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.

L'importo spettante è riportato nel cedolino di pensione ed è descritto dalla voce "Incremento D.L. Aiuti bis".

È stato inoltre effettuato il calcolo del conguaglio di perequazione della pensione per il 2021 (0,2%).

Il conguaglio, il cui importo medio è di circa 17 euro, è stato pagato in linea generale con il rateo di pensione del mese di novembre.

L'importo pagato è riportato nel cedolino della pensione di novembre con la descrizione "Conguaglio per arretrati".

Solo una limitata platea di pensionati, invece, riceverà il pagamento del conguaglio a dicembre 2022.

Coloro che riceveranno il pagamento del conguaglio con il rateo di pensione di dicembre, sono informati attraverso il cedolino della pensione di novembre che riporta la seguente informazione: "Si comunica che l'importo spettante a titolo di conguaglio di perequazione 2021, previsto dal cosiddetto decreto aiuti bis, sarà erogato sulla rata di dicembre 2022 unitamente all'adeguamento della rata di pensione".

La stessa comunicazione è presente nell'area notifiche della sezione MyINPS ed è stata trasmessa anche via email/PEC o tramite le app IO e INPS Mobile.

Decreto Aiuti-ter: indennità una tantum 150 euro

Con la pensione di novembre è stata pagata anche l'indennità una tantum di 150 euro ai titolari di pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, con un reddito personale assoggettabile a IRPEF non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

I beneficiari del pagamento sono informati attraverso il cedolino di pensione sul quale è riportata è presente la voce "Ind. Una tantum D.L. Aiuti ter".

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2022

Proseguono le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di novembre si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.



COMUNICATO STAMPA FEDER.S.P.eV. - LA SANITA' È UN INVESTIMENTO NON UN COSTO

La Sanità è un investimento non un costo. Il fatto che si chieda alle aziende sanitarie locali e agli ospedali di limitare le spese farmaceutiche come è accaduto in modo perentorio con circolari regionali, come è accaduto in Regione Lombardia e in Regione Umbria, lede il diritto alla Cura da parte dei cittadini e

lede il diritto dei medici di poter scegliere di ordinare farmaci di ultima generazione e di qualità specifici per le diverse patologie. La scelta viene effettuata negli acquisti da parte dei medici e delle farmacie interne agli IRCCS, alle aziende ospedaliere, sulla base di valutazioni di efficacia e di miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Viene chiesto di effettuare dei tagli nella spesa dell'acquisto dei farmaci che creerà una minor spesa nell'immediato, ma che non tiene conto del fatto che se si curano con medicinali costosi ma più validi i cittadini si possono nel lungo termine risparmiare soldi ovvero non avere cittadini disabili o con patologie aggravate.

Il punto è: i tagli alla spesa per FEDER.S.P.eV. devono essere effettuati valutando a lungo termine il benessere del paziente e avendone una visione a 360° del suo stato di salute, mentre le Regioni chiedono un taglio immediato senza valutazione a lungo termine del costo per singolo paziente; curare meglio significa non avere poi a lungo termine dei costi per pazienti curati con medicinali di basso costo e di minore efficacia terapeutica.

Si vuole curare o si vuole solo consentire a dirigenti regionali di prendere il loro "premio dirigenziale" per tagli immediati e che creeranno danni ai pazienti e al sistema sanitario nazionale a lungo termine? Degli esempi: farmaci per settore oculistico, farmaci per settore reumatologico, per settore oncologico di ultima generazione non vengono più ordinati dalle 2 farmacie degli ospedali,

degli IRCSS su ordine perentorio delle Regioni per un mero tornaconto di rendicontazione a 3/5 anni, senza tenere conto del vissuto e delle necessità dei pazienti e delle evidenze medico-scientifiche inerenti alla medicina personalizzata e innovativa che consente a lungo termine di risparmiare e di salvare molte vite.

Basta con puri calcoli a breve termine, basta con i tagli indiscriminati senza dare voce alle istanze dei medici e dei ricercatori, basta a questa visione becera del risparmio a breve termine, delle gare al ribasso, che stanno riducendo il Sistema Sanitario Nazionale al lumicino e che stanno demoralizzando e demotivando medici e ricercatori.

Basta alla politica negli ospedali, basta a dirigenti miopi, mettiamo, invece, al centro i pazienti nel loro valore fondamentale ed unico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI E

DETRAZION IRPEF la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Volevo sapere se per detrarre le spese della palestra per le mie figlie è sufficiente la ricevuta fiscale (con nome e codice fiscale del minore e il tipo di palestra) che pagherei con Pos. È possibile pagare il mensile alla palestra con bonifico bancario e la palestra fa ricevuta fiscale il mese dopo?

Risponde Paolo Calderone

La detrazione del 19% delle spese sostenute per far svolgere attività sportive ai ragazzi, di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica (come definite dall'[articolo 1](#) del decreto interministeriale 28 marzo 2007). La spesa va documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità "tracciabile" del versamento.

Il citato decreto ([articolo 2](#)) ha anche stabilito che per richiedere l'agevolazione il documento che attesta la spesa deve evidenziare:

- i dati della struttura che percepisce la somma (ditta, denominazione o ragione sociale - o cognome e nome, se persona fisica - sede o residenza, codice fiscale)
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento)
- l'attività sportiva esercitata
- l'importo pagato
- i dati anagrafici del ragazzo
- il codice fiscale di chi effettua il versamento.

INPS - CONTRIBUTI EX INPGI, GESTIONE DELLE DILAZIONI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3922 del 31 ottobre 2022, interviene sulla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione *ex* Inpgi fino al 30 giugno 2022.

Fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell'AGO Inpgi.

Per quanto riguarda le domande di rateazione presentate, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'INPS precisa che dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrative dell'Istituto e dovranno essere presentate in modalità telematica .

Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell'Inpgi saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l'invio della domanda in modalità telematica.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3922 del 31.10.2022 (documento 241)

INAIL - MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail, con la circolare n. 41 del 28 ottobre 2022, comunica la variazione, a decorrere dal 2 novembre 2022, del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](#) e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) sono i seguenti:

- **8,00% interesse dovuto per le rateazioni** dei debiti per premi assicurativi e accessori
- **7,50%** misura delle **sanzioni civili**

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 41 del 28.10.2022 (documento 242)

TRIBUNALE MILANO - PRESTAZIONE LAVORATIVA VIETATA OLTRE I LIMITI LEGALI da DplMo

Con sentenza dell'8 agosto 2022, il Tribunale di Milano ha affermato che la prestazione lavorativa, seppur concordata con il lavoratore, oltre i limiti giornalieri e senza riposo settimanale, è vietata. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno, pur se ha ottenuto un compenso maggiorato rispetto alla retribuzione.

La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di accordi collettivi in deroga, è fonte di danno patrimoniale quantificabile in via presuntiva, che trova la sua origine dall'art. 36 della Costituzione

Che dire dei turni estenuanti dei medici ospedalieri per croniche carenze del personale ?

CONTRATTO SANITA' - TUTELA GENITORIALITÀ

Operativo il nuovo contratto per il Personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021

Ecco la tutela della genitorialità.

Art. 60 Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione

all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 2.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 (Congedi dei genitori) del CCNL del 21 maggio 2018.

In documento allegato il Contratto.

**ALLEGATI A PARTE - Contratto Comparto Sanità 2019/21 (documento 243)
DLgs 151/2001 aggiornato al DLgs 105/2022 (documento 244)**

MIN.LAVORO - PA: OPZIONE PREVIDENZIALE PER I PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il Decreto 2 settembre 2022 riguardante l'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2022

Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo

determinato dalla pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1, 12, 13 e 14 inerenti alla materia delle incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli n. 15 e n. 18 inerenti, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza e di quelli conferiti ai dipendenti pubblici;

Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante «Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» che ha modificato l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater;

Visto il comma 5 del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della

legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»;

Visto il successivo comma 7-ter del medesimo art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto altresì il comma 7-quater del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in riscontro alla richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e regime contributivo

1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 successive modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021.

2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale

dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.

3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti di cui al comma 1 devono dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi trenta giorni tramite posta elettronica certificata, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.

Art. 2

Opzione per il non mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996

1. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 non è dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.

2. Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente stesso.

3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall'ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Art. 3

Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996

1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3.

2. Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.

3. È dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente

previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione per l'indennita' di maternita' in quanto la relativa copertura e' assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP.

4. Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.

Art. 4
Regime transitorio e norme specifiche

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che risultino alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.

2. Laddove l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista di cui all'art. 1, comma 1, puo' optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro nei termini di cui al comma precedente. Si applica in tal caso la regolamentazione contributiva gia' applicata ai professionisti lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto privato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2603

CASSAZIONE - PROVA DEL DANNO ALLA SALUTE

Spetta al lavoratore l'onere di provare, in caso di danno alla salute, sia l'esistenza del danno che la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso che le lega.

Il datore di lavoro, una volta fornita la prova, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile - Ordinanza n. 31920 pubbl. 20 ottobre 2022

SECONDO BEBÈ, CHI PAGA? EnpamPrevidenza - Lettere al Giornale

Domanda:

Se in specializzazione si dovessero avere due gravidanze e si sono terminati i 12 mesi di congedo retribuiti dall'università, per la seconda gravidanza chi paga?

Risposta:

Gentile Dottoressa,

se con una seconda gravidanza il periodo di congedo supera il limite pagato dall'università, interviene l'Enpam. Facendo un esempio, se con la prima gravidanza ha usufruito di 10 mesi di congedo pagati dall'Inps, per la seconda gravidanza avrà altri due mesi pagati dall'Inps e tre pagati dall'Enpam.

La Fondazione tra l'altro garantisce un periodo di otto mesi, al posto dei cinque canonici, nel caso in cui la specializzanda abbia un reddito complessivo (imponibile Irpef, quindi non conta la borsa di studio) che non supera gli 8.145 euro.

RIFORMA PENSIONI - ESTOTE PARATI!!! HO LETTO: (mpe)

Pensioni in Legge di Bilancio, proroghe e modifiche in arrivo. Il Governo si prepara a inserire nella Legge di Bilancio 2023 la proroga di Opzione Donna e APE Sociale modificando Quota 102: pensioni in Manovra.

E' previsto un Consiglio dei Ministri per integrare la NaDEF con gli obiettivi programmatici della Legge di Bilancio, mentre la riforma delle pensioni verrà messa a punto nel 2023. Il ministero del Lavoro Marina Calderone ha convocato i sindacati per iniziare ad affrontare l'agenda economica.

In base alle intenzioni di Governo per la riforma pensioni 2023, il ministro dell'Economia, Daniele Franco, presentando gli obiettivi previdenziali inseriti nel DEF (Documento di Economia e Finanza), ha spiegato: *"nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare"*.

Ho letto inoltre:

Riforma Pensioni 2023: strade percorribili

In generale il CNEL suggerisce di introdurre **soluzioni strutturali e a lungo termine**, per non generare continue disparità tra lavoratori e rendere il sistema uniforme per tutti, a prescindere dall'inizio dell'attività lavorativa. Tra le possibili **soluzioni** emerse nell'ambito del workshop CNEL, segnaliamo le seguenti.

- affiancare il trattamento previdenziale con un sostegno in termini di **servizi di welfare gratuiti**;
- introdurre una **pensione contributiva di garanzia** come integrazione, con una soglia parametrata sugli anni lavorati e sull'età di uscita;
- estendere l'**APE Sociale agli autonomi** ed elementi di flessibilità per lavoratori svantaggiati, con l'obiettivo di garantire uguaglianza tra categorie di lavoratori in favore di quelle più "fragili" (es. i lavoratori a tempo determinato).

In parallelo alla revisione del sistema previdenziale si rende necessaria una **revisione dei salari**, sempre con l'obiettivo di contrastare le disuguaglianze. Allo stesso modo, è strettamente legata alla Riforma delle Pensioni e alla definizione di un sistema più equo, l'attuazione di una **Riforma Fiscale**.

ESTOTE PARATI !!!

Alberto Brambilla:

... Dal primo di gennaio 2023 la rivalutazione sarà al 100% per i 12.673.000 pensionati fino a 4

volte il minimo, pari al 79% del totale (2.097 euro circa), al 90% per 1.600.000 pensionati da 4 a 5 volte il minimo (2.097-2.621 euro) e al 75% per 1.772.000 pensionati sopra i 2.621 euro che, rispetto agli altri, perdono oltre 1 miliardo in termini di rivalutazione. Comunque un risultato eccezionale visto lo zero del governo Monti o Conte: lasciatele così.

Quanto alle pensioni alte, cioè quelle sopra i 100mila euro lordi (d'oro è un termine che tende ad aizzare l'odio sociale), si tratta di soli 35.600 pensionati, perlopiù ultra 75enni e non tutti in salute: **gente che, nel 90% dei casi la propria pensione se l'è strapagata con i propri contributi**. La proposta Di Maio-Salvini ha portato nelle casse meno di 120 milioni l'anno e riproporre di nuovo questa operazione, anche per quanto affermato nell'ultima sentenza della suprema Corte a riguardo, non sarebbe possibile.



ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI - **SETTEMBRE 2022** da DplMo - fonte: Istat

L'Istat ha pubblicato, in data 3 novembre 2022, la nota mensile sull'**andamento dell'occupazione in Italia ad settembre 2022**.

A settembre 2022, rispetto al mese precedente, crescono gli occupati e i disoccupati, mentre diminuiscono gli inattivi.

L'occupazione (+0,2%, pari a +46mila) aumenta per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per le classi d'età centrali (25-49 anni), mentre diminuisce per le restanti classi di età, per i dipendenti a termine e gli autonomi. Il tasso di occupazione sale al 60,2% (+0,2 punti).

Il numero di persone in cerca di lavoro cresce (+0,4%, pari a +8mila unità rispetto ad agosto) tra i maschi, tra chi ha meno di 24 anni e tra i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione totale rimane al 7,9%, quello giovanile sale al 23,7% (+1,6 punti).

La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -86mila unità) coinvolge uomini, donne e chi ha meno di 50 anni. Il tasso di inattività cala al 34,6% (-0,2 punti).

Confrontando il terzo trimestre con quello precedente, si registra una diminuzione del numero di occupati di 22mila unità, pari allo 0,1%.

Il calo dell'occupazione registrato nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2,4%, pari a -48mila unità) e alla crescita degli inattivi (+0,3%, pari a +40mila unità).

Il numero di occupati a settembre 2022 supera quello di settembre 2021 dell'1,4% (+316mila unità). L'aumento coinvolge entrambi i sessi e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa; il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,3 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva.

Rispetto a settembre 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -266mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, pari a -344mila).

[La nota ISTAT](#)

← **CTR + clic**

MIN.SALUTE - OBBLIGO MASCHERINE NELLE STRUTTURE **SANITARIE SINO AL 31 DICEMBRE** da DplMo - fonte: Min.Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, l'Ordinanza del 31 ottobre 2022, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E' prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'Ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 31 ottobre 2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 44824-28/10/2022-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

**Emana
la seguente ordinanza:**

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2022

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022

**PENSIONI - LA SALVAGUARDIA NON PROTEGGE
DALL'INNALZAMENTO IN «ASSOLUTO» DELL'ETÀ PENSIONABILE**

La salvaguardia pensionistica non protegge dagli innalzamenti dell'età pensionabile destinati a trovare applicazione dal 2012 in poi secondo la disciplina ante Fornero.

Corte di Cassazione Civile sez. Lavoro - sentenza n. 31339 pubbl. il 24 ottobre 2022

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASSAZIONE CIVILE SEZ.LAVORO Sentenza 31339
pubbl. 24.10,2022 (documento 245)**